

Legge regionale 26 aprile 2018, n. 9

**Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza.**

*(BURC n. 45 del 2 maggio 2018)*

*(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 28 dicembre 2018, n. 51; 25 giugno 2019, n. 24; 30 aprile 2020, n. 1; 6 maggio 2022, n. 15; 23 dicembre 2022, n. 52; 23 dicembre 2022, n. 53; 26 maggio 2023, n. 24; 18 marzo 2024, n. 14)*

**Titolo I**

*Disposizioni generali*

**Art. 1**

*(Principi e finalità)*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, in aderenza ai principi contenuti nella carta costituzionale e nel rispetto delle prerogative dello Stato, sono finalizzate allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale calabrese, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Le presenti disposizioni hanno, altresì, lo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a rafforzare la cultura della legalità, della solidarietà e dell'etica della responsabilità, a tutela della collettività e di ogni singolo individuo.
2. La Regione Calabria, nei limiti delle proprie competenze, promuove e adotta misure di contrasto e prevenzione del fenomeno mafioso e corruttivo, in ogni sua forma e manifestazione, attraverso mirati interventi:
  - a) di prevenzione primaria, diretti a prevenire i rischi di infiltrazione criminale anche in attuazione dell'accordo stipulato in data 1 luglio 2017 con il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Interno e i Tribunali per i minorenni di Catanzaro e di Reggio Calabria e finalizzato alla realizzazione del progetto "Liberi di scegliere";
  - b) di prevenzione secondaria, volti a contrastare i segnali di espansione o di radicamento nel territorio regionale;
  - c) di prevenzione terziaria, diretti a ridurre i danni provocati dall'insediamento dei fenomeni criminosi.

**Art. 1-bis<sup>1</sup>**

*(Consulta regionale per la legalità)*

1. È istituita, presso il Consiglio regionale della Calabria, la Consulta regionale per la legalità quale organo di consulenza della Commissione consiliare regionale contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa e della Giunta regionale.
2. La Consulta regionale per la legalità è composta da:
  - a) il Presidente della Commissione consiliare regionale contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa, che la presiede;

---

<sup>1</sup> Articolo inserito dall'art. 11, comma 1, l.r. 26 maggio 2023, n. 24.

oneroso che gratuito, venga rilevata la presenza di tali attività, la Regione ritira il patrocinio già concesso e revoca i contributi qualora erogati.

12. Per le medesime finalità del comma 11, la Regione promuove la stipulazione, previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali, di protocolli di intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali affinché gli stessi si impegnino a non patrocinare e a non finanziare eventi in cui siano presenti, tra gli sponsor o gli espositori, soggetti titolari o promotori di attività che favoriscano o inducano la dipendenza dal gioco d'azzardo.
13. *Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo si applicano alle concessioni per le sale da gioco, per le rivendite di generi di monopolio, per le sale scommesse e per ogni altro locale autorizzato alla raccolta di gioco, rilasciate successivamente alla data del 3 maggio 2018.*<sup>27</sup>
14. *[Sono esclusi dall'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo gli apparecchi e i congegni per il gioco lecito di cui alla lettera c) del comma 7 dell'articolo 110 del r.d. 773/1931.]*<sup>28</sup>

## **Capo II**

### *Interventi di prevenzione terziaria*

#### **Art. 17**

*(Azioni finalizzate al recupero dei beni immobili confiscati e all'utilizzo per fini sociali dei beni sequestrati)*

1. La Regione promuove, senza oneri a carico del bilancio regionale, la prevenzione terziaria attraverso:
  - a) l'assistenza agli enti locali assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere c) e d), del d.lgs. 159/2011;
  - b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
  - c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa e corruttiva, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.

---

<sup>27</sup> **Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera d), l.r. 23 dicembre 2022, n. 53. Il testo precedente era così formulato.** "13. I titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dai commi 3 e 4 entro il 31 dicembre 2022." **Il testo originario era così formulato:** "13. I titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dai commi 3 e 4 entro i dodici mesi successivi a tale data.". **Il presente comma è stato dapprima modificato dall'art. 5, comma 1, lettera d), l.r. 28 dicembre 2018, n. 51, che ha sostituito la parola "dodici" con la parola "ventiquattro" e successivamente sostituito dall'art. 3, comma 1, l.r. 30 aprile 2020, n. 1, nella seguente formulazione:** "13. I titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dai commi 3 e 4 entro i quarantotto mesi successivi a tale data.". **Successivamente l'art. 1, comma 1, l.r. 6 maggio 2022, n. 15, ha sostituito le parole "entro i quarantotto mesi successivi a tale data" con le parole "entro il 31 dicembre 2022".**

<sup>28</sup> **Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera e), l.r. 23 dicembre 2022, n. 53. Il presente comma era stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 25 giugno 2019, n. 24.**

2. Qualora l'autorità giudiziaria abbia assegnato provvisoriamente un bene immobile sequestrato ad un ente locale, la Regione può intervenire per favorire il suo utilizzo esclusivamente per il perseguimento di uno specifico interesse pubblico.

#### **Art. 18**

*(Azioni per la continuità produttiva e la tutela occupazionale)*

1. La Regione promuove azioni, senza oneri a carico del bilancio regionale, al fine di sostenere il mantenimento dell'occupazione delle persone che lavorano nelle imprese oggetto di provvedimenti giudiziari anche attraverso accordi e intese con i ministeri competenti e con le organizzazioni sindacali, favorendo altresì, ove ne sussistano le condizioni, la continuità delle attività economiche, nel quadro degli strumenti più complessivi di concertazione riguardanti il lavoro e lo sviluppo economico e sociale, definiti in ambito regionale.

#### **Art. 19**

*(Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati o confiscati)*

1. La Regione, nell'ambito della Consulta regionale per la legalità di cui all'articolo 2, istituisce una apposita sezione con funzioni di Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati e confiscati al fine di favorire la promozione, consultazione e supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e controllo nelle azioni di valorizzazione dell'utilizzo dei beni confiscati e la piena attuazione e il coordinamento tra le associazioni di volontariato e di promozione sociale, il mondo della cooperazione, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale.
2. Il Tavolo, senza oneri a carico del bilancio regionale, svolge i seguenti compiti:
  - a) monitorare, attraverso gli opportuni raccordi con l'autorità giudiziaria e l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, e con le istituzioni universitarie e di ricerca che sul territorio svolgono attività di analisi e mappatura, i flussi informativi relativi alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori dipendenti coinvolti, nonché tutti i dati utili ad avere un quadro completo dello stato economico delle stesse;
  - b) promuovere, anche attraverso protocolli d'intesa per la gestione dei beni e aziende sequestrati o confiscati, coinvolgendo le parti sociali, nel rispetto delle prerogative dell'autorità giudiziaria e dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata:
    - 1) meccanismi di intervento per gestire beni immobili sequestrati, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività e per agevolare la eventuale successiva devoluzione allo Stato, liberi da oneri e pesi;
    - 2) meccanismi di sostegno pro-attivo delle aziende sequestrate e confiscate.
  - c) monitorare, ricercando la massima collaborazione con le Prefetture, le imprese destinatarie di provvedimenti interdittivi o atipici al fine di predisporre iniziative atte a non interrompere l'attività produttiva, tutelare i livelli di occupazione e di reddito dei lavoratori dipendenti, nonché proporre ogni altra azione utile ad una gestione dinamica e produttiva di tali imprese.
3. Per le finalità di cui al punto 2) della lettera b) del comma 2 il Tavolo opera per:
  - a) promuovere la continuità produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali anche con la predisposizione di corsi di formazione per i dipendenti di imprese sequestrate o confiscate, coerenti con i piani industriali predisposti dagli amministratori giudiziari e concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;